

Avv. Giorgio Filippo Alfonso

via D. Cimarosa n. 19 (98076) Sant'Agata di Militello (Me),
viale Eritrea n. 20 (00199) Roma (RM) c/o avv. G. Giuttari
peo: avvocatofilippo@libero.it; pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA**

RICORSO

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI EX ART. 55 C.P.A.

Nell'interesse della dott.ssa **Ilenia CAVALLARO** (C.F. CVLLNI90B41E017N), nata il 01.02.1990, a Giarre (CT), residente a Mascali (CT), via San Giuseppe 273i, elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec giorgiofilippoalfonso@pec.it, congiuntamente all'avv. **Giorgio Filippo ALFONSO** (C.F. LFNGGF84M26I199V), del Foro di Patti, che la difende in virtù di procura alle liti rilasciata in atto separato che si allega, il quale dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni:

pec: giorgiofilippoalfonso@pec.it

fax: 0941911965

CONTRO

- **Università degli Studi di Catania** (C.F. 02772010878), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Piazza Università n. 2 (c.a.p. 95131) Catania (CT);
- **Ministero dell'Università e della Ricerca** (C.F. 96446770586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

PER L'ANNULLAMENTO

- del "verbale n. 3 II grado all. c", pubblicato sul sito dell'Università di Catania in data 02.10.2020, contenente i risultati dei test preselettivi per la Scuola Secondaria di II grado, per l'Anno Accademico 2019/20, nella parte in cui riporta il punteggio di 20,50 per l'odierna ricorrente, e l'esito "non ammessa";
- del verbale "Correttore questionario 000009" nella parte in cui riporta come risposta esatta la sola lettera d;
- del provvedimento dell'Università di Catania del 07.10.2020, a firma del dott. Caruso, con cui viene rigettato il reclamo proposto dalla dott.ssa Ilenia Cavallaro;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, lesivo dei diritti della ricorrente

NONCHÉ

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte, e quindi alle successive prove della selezione, e

PER LA CONDANNA

- della pubblica amministrazione alla correzione del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova preliminare, e ad ogni conseguente atto dovuto;
- ex art. 34, comma I, lett. e) c.p.a., a disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l'ottemperanza

PREMESSO

1. Con Decreto n. 568 del 24.02.2020 (all. 1), il Rettore dell'Università degli Studi di Catania ha emanato il Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 e del D.M. n. 95 del 12.02.2020, per l'anno accademico 2019/2020 (c.d. **TFA Sostegno**), della durata non inferiore a otto mesi (art. 7 co. 12 del Bando).

Per quanto qui di interesse, il Bando prevede che “*L'Università di Catania dispone di...n. 200 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado*” (art. 1 co. 3 let. d).

Ex art. 5 co. 1,2 e 3 “1. La procedura di ammissione si articola in una prova di accesso e nell'attribuzione di un massimo di 10 punti ai titoli valutabili.

2. *La prova di accesso è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, di:*

- a) *competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;*
- b) *competenze su empatia e intelligenza emotiva;*
- c) *competenze su creatività e pensiero divergente;*
- d) *competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.*

3. ***La prova di accesso** si articola in:*

- a) *un test preliminare;*
- b) *una prova scritta;*
- c) *una prova orale”.*

In base all'art. 5 co. 6 del Bando “*Il test preliminare e la prova scritta, secondo quanto previsto dal DM 30 settembre 2011, allegato C, saranno volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:*

- Competenze socio-psico-pedagogiche diversificate secondo i quattro gradi di scuola;

- *Competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d'animo e sentimento nell'alunno; aiuto all'alunno per un'espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;*

- *Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;*

- *Competenze organizzative in riferimento all'organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l'autonomia scolastica: il Piano dell'Offerta Formativa, l'autonomia didattica, l'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione inter-istituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.*

La prova orale verterà sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali”.

Ex art. 7 co. 1 “Al termine di tutte le fasi della prova di ammissione, viene redatta la graduatoria dei candidati che le abbiano superate, distinta per grado di scuola. Essa si ottiene sommando, ai punteggi ottenuti dai singoli candidati nelle tre fasi di selezione, il punteggio attribuito ai titoli dai medesimi presentati”.

2. Ha regolarmente presentato domanda di partecipazione la dott.ssa Ilenia Cavallaro, con riferimento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado (all. 2), sostenendo la prova preliminare in data 01.10.2020 (codice 080472, numero posizione e A.C. 401529, questionario n. 000009, cfr. all. 3), nella quale ha riportato il **punteggio totale di 20,50, con esito “non ammesso”** (posizione 431, all. 4, pag. 16). **L'ultimo degli ammessi ha riportato il voto di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15).
3. Tuttavia, il punteggio attribuito alla dott.ssa Ilenia Cavallaro è errato, poiché, con riferimento alla domanda n. 37 del test preselettivo somministratoLe, il correttore (all. 5) ha indicato come corretta la risposta “d”, mentre - per quanto di seguito si dirà ed è riscontrabile documentalmente (all. 9, 10 e 11) - **anche la risposta “e”, data dalla dott.ssa Cavallaro (cfr. all. 3 pag. 11), è da ritenersi**

corretta, e addirittura appare più pertinente rispetto alla formulazione della domanda.

La mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di 0,50, con riferimento alla domanda n. 37, ha quindi determinato l'esclusione dell'odierna ricorrente dall'elenco degli ammessi a sostenere la prova scritta, che si terrà il prossimo 21.10.2020.

4. In particolare, la domanda, in materia di psicologia, era formulata con il seguente tenore: “037. **Edward De Bono ha elaborato la teoria:**
A) del pensiero laterale contrapposto al pensiero divergente
B) del solo pensiero laterale
C) del pensiero laterale e convergente
D) del pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale
E) del pensiero laterale complementare al pensiero verticale”
5. La dott.ssa Ilenia Cavallaro ha immediatamente fatto reclamo avverso il punteggio riportato (all. 6), che è stato tuttavia rigettato (all. 7) dall'Università di Catania, che ha rappresentato che “*Come precisato dal comitato di redazione dei test, **De Bono basa le sue teorie sul pensiero laterale che è un pensiero opposto a quello verticale.** Possiamo paragonare i due pensieri ai colori bianco e nero, essi possono anche coesistere ma è chiaro che il colore nero sia l'opposto del bianco, come i due pensieri che pertanto sono contrapposti*”. Il Comitato cioè ha ritenuto corretta la risposta “d” perché il pensiero laterale è da considerare opposto a quello verticale, **ma non ha fatto riferimento - così come è formulata la domanda – alla teoria di Edward Bono, che invece espressamente parla di “pensiero laterale complementare al pensiero verticale”** (cfr. successivo motivo n. 1).
6. Con istanza *ex art. 61 c.p.a. del 12.10.2020*, la ricorrente ha chiesto al Presidente del T.A.R. Lazio “*l'ammissione con riserva della dott.ssa Ilenia Cavallaro alle successive prove scritte del 21.10.2020... e comunque alle successive prove in cui si articola il concorso, ovvero disporre le misure interinali e provvisorie che appaiono indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare in corso di causa*”.
La detta istanza è stata rigettata (all. 8) con la seguente motivazione: “*Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.61 cpa avuto presente che come costantemente affermato, la mancata concessione delle richieste misure cautelari ante causam come quelle di cui all'art.56 cpa non preclude minimamente gli effetti, anche ripristinatori, di un'eventuale ordinanza collegiale cautelare di accoglimento, in quanto è in re ipsa che l'amministrazione in pedissequa esecuzione della suddetta ordinanza è tenuta celermente ad effettuare una sessione suppletiva delle prove concorsuali*”.

Tanto premesso, la dott.ssa **Ilenia CAVALLARO** (C.F. CVLLNI90B41E017N) chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, *in parte qua*, previa emanazione delle più conducenti misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 5 CO. 7 E 10 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1.1 il Bando prevede all'art. 5 comma 7 che "Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati ciascuno con cinque opzioni di risposta, **fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto**. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. **La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti**. Il test ha la durata massima di due ore".

L'art. 5 comma 10 stabilisce che "È **ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili** per gli accessi per ogni ordine di scuola. **Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito del test preliminare, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi**".

Nel caso di specie, **l'ultimo degli ammessi ha riportato il punteggio di 21** (posizione 411, codice A.C. 400120, cfr. all. 4, pag. 15), che è il limite che determina la soglia dell'ammissione alla successiva prova scritta.

1.2 Con riferimento alla domanda n. 37 del questionario n. 000009, poiché ha indicato la risposta "E" (cfr. all. 3 pag. 11) ritenuta errata dall'Università di Catania, l'odierna ricorrente **ha ricevuto il punteggio di 0, anziché di 0,50 (ex art. 5 co. 7 del Bando), che Le avrebbe consentito di conseguire il punteggio totale di 21, e quindi, in ex equo con l'ultimo graduato, di essere ammessa alle prove scritte (ex art. 5 co. 10 del Bando), che si terranno il prossimo 21.10.2020.**

1.3 Tuttavia, la risposta data dalla dott.ssa Cavallaro, soprattutto laddove considerata in relazione al modo in cui la domanda è stata formulata - che attiene a come Edward De Bono ha elaborato la propria teoria sul pensiero laterale - è corretta, ed è suffragata e dimostrata:

a) dall'allegata **Consulenza tecnica di parte** (all. 9), a firma della dott.ssa Laura Pappalardo (dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, tessera n. 7541), che ha ritenuto che **"il pensiero laterale contrapposto al pensiero verticale" quanto "il pensiero laterale complementare al pensiero verticale" siano affermazioni coerenti rispetto alla teoria dell'Autore Edward De Bono**

sul pensiero laterale in quanto “di fatto complementare al pensiero verticale”.

Tale riferimento è espresso dallo stesso Autore a pagina 6 del testo: Edward De Bono, Il pensiero laterale, traduzione di Mario Carelli, Biblioteca Universale Rizzoli, ©1967;

b) dallo stesso testo sopracitato del prof. De Bono (all. 10 pag. 6, parte evidenziata), autore della teoria oggetto della domanda *de quo*, ove Lui stesso espressamente la definisce nei termini indicati dall’odierna istante e riportati nella risposta “e” del questionario;

c) dallo stesso Autore, Edward De Bono, interpellato attraverso il Suo sito ufficiale (<https://www.edwdebono.com>, cfr. all. 11), la cui risposta lascia addirittura propendere per l’ipotesi che la risposta E sia invero quella più pertinente al Suo pensiero.

1.4 La dott.ssa Ilenia Cavallaro ha quindi diritto e interesse al riconoscimento della correttezza della risposta data, al conseguente incremento di 0,50 del proprio punteggio (da 20,50 a 21), e quindi all’ammissione alle successive fasi del concorso, e – in via cautelare – ha interesse e diritto all’ammissione con riserva alle prove suppletive che l’Università dovrà predisporre, ovvero all’ottenimento di altra misura cautelare ritenuta opportuna in relazione alle circostanze del caso di specie.

1.5 Sul piano Giurisprudenziale, in un caso assolutamente sovrapponibile a quello oggetto del presente ricorso, il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III^{quater}, ha così statuito: “...è noto che, per costante giurisprudenza, se da un lato sussiste una certa discrezionalità nella elaborazione delle domande, dall’altro lato “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta”. (cfr. *ex plurimis*, TAR Lazio, sez.terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TARLazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018);

d) alla luce di quanto sopra evidenziato consegue l’illegittimità, in parte qua, dell’operato della PA nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata– ritenendo tuttavia erronea quella fornita al riguardo dalla ricorrente;

Ritenuto pertanto di accogliere il presente ricorso, atteso che l'accoglimento del solo primo motivo è comunque condizione sufficiente per il raggiungimento della prescritta soglia di idoneità (21/30) da parte della ricorrente (la quale ha ottenuto 20,50 e con l'assegnazione di 1 punto in più per la correttezza della risposta comunque fornita al quesito n. 28 salirebbe a punti 21,50).

Ancora, di recente, negli stessi termini, è stato affermato che “la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.

8.10. Secondo il giudice d'appello, pertanto, l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.

8.11. Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente satisfattivo dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che “la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela” (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi.”(così la più volte richiamata sentenza della sezione)” (T.A.R. Lazio, sez. III quater, 03.04.2020, n. 3784).

Tutto quanto sopra dedotto costituisce applicazione del principio per cui “nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i

quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla” (T.A.R. Lazio, sez. IIIquater, 27/08/2019, n. 10628 T.A.R. Campania, sez. IV, 28 ottobre 2011,n. 5051)

P.T.M.

la dott.ssa **Ilenia CAVALLARO** (C.F. CVLLNI90B41E017N), *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, *in parte qua*, previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere ammessa alle prove scritte, e quindi alle successive prove del concorso, anche in forma suppletiva, con la condanna della pubblica amministrazione alla correzione del punteggio riportato dalla ricorrente nella prova preliminare, e ad ogni conseguente atto dovuto;
- ex art. 34, comma I, lett. e) c.p.a., la disposizione delle misure idonee ad assicurare l’attuazione dell’emananda decisione, compresa la nomina di un commissario ad acta, con effetto dalla scadenza di un termine assegnato per l’ottemperanza;
- con vittoria di spese e compensi di causa, anche della fase cautelare (in ragione del mancato accoglimento del reclamo presentato) **da distrarsi in favore del procuratore che rende la prescritta dichiarazione ex lege.**
- **In via istruttoria**, si chiede, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., laddove ritenuto conducente e necessario, di disporre una verifica al fine di appurare la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente al quesito n. 37 del questionario n. 000009 (all. 3), e dunque, anche avuto riguardo ai documenti allegati (all. 9,10,11), confermare se, **in base alla teoria del prof. Edward De Bono**, il pensiero laterale possa intendersi come complementare al pensiero verticale e non solamente come contrapposto al pensiero verticale.

ISTANZA CAUTELARE

Il *Fumus boni Juris* si evince da tutto quanto sopra dedotto.

Quanto al *Periculum*, si rappresenta che la successiva prova scritta della selezione, riservata a coloro che hanno superato la preselettiva, è fissata per il prossimo 21.10.2020 ore 8.00 (all. 12). Atteso che la selezione prevede, dopo la prova scritta, una prova orale, a cui, stilata la graduatoria dei vincitori, **segue l'immediato inizio delle lezioni e del percorso formativo teorico-pratico**, della durata minima di otto mesi, “*richiamandosi il pregresso orientamento della Sezione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2017 n. 1949) che, nel bilanciamento degli opposti interessi in gioco, prevale l’aspettativa dei ricorrenti a mantenere integra, nelle more della decisione nel merito della controversia, la possibilità di partecipare alla procedura per la quale essi hanno proposto ricorso e che, quindi, i ricorrenti vanno ammessi con riserva*”

alle prove suppletive aggiuntive di esame che il Ministero dovrà appositamente indire” (Cons. Stato, sez VI, ord. n. 4115 del 26.09.2017).

Com'è noto, la selezione per l'accesso al TFA sostegno viene bandita con cadenza annuale, pertanto la ricorrente ha interesse all'immediato inserimento nel percorso formativo, al fine di non perdere la possibilità di portarlo a termine ed entrare nel mondo lavorativo della scuola in tempi ragionevoli e in conformità al percorso di studi ad oggi portato avanti.

Si chiede pertanto che l'On.le Tribunale adito voglia disporre la **partecipazione con riserva** della dott.ssa Ilenia Cavallaro alle successive prove suppletive aggiuntive di esame che l'Amministrazione dovrà appositamente e celermente indire in ordine alla selezione per titoli ed esami per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con riferimento alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, istituiti presso l'Università di Catania nell'a.a. 2019/20, ai sensi del D.M. n. 249 del 10 settembre 2010, del D.M. del 30 settembre 2011 e del D.M. n. 95 del 12 febbraio 2020, e comunque alle successive prove in cui si articola il concorso, **ovvero disporre le misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.**

Ai fini delle spese di giustizia, per la presente controversia, di valore indeterminabile, è dovuto il contributo unificato di euro 650,00.

Sant'Agata di Militello, li 13.10.2020

Avv. Giorgio Filippo Alfonso